



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N.132/15/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ITV S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE ITV ITALIA) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 5-TER, COMMI 1 E 3 DELLA DELIBERA 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
(CONTESTAZIONE N. 04 /15/DCA/PROC. 2620/MRM)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 luglio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*) e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTO l’atto di contestazione - CONT. N. 04/15/DCA - proc.n. 2620/MRM datato 2 febbraio 2015 e notificato in data 11 marzo 2015 alla società ITV S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale ITV Italia;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

La Direzione Contenuti Audiovisivi di questa Autorità con atto n. 04/15/DCA/Proc. 2620/MRM, datato 2 febbraio 2015 e notificato in data 11 marzo 2015 ha contestato alla società ITV S.r.l, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale ITV Italia la violazione del disposto contenuto nell’art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP, in quanto sul predetto servizio di media audiovisivo, il giorno 11 settembre 2014, in fascia oraria non consentita, dalle ore 07.00.00 circa, alle ore 11.00.00 circa, e dalle 20.00.00 circa, alle 20.30.00 circa sono state trasmesse televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza sullo schermo televisivo in sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899, nel corso delle quali i telespettatori sono stati invitati ad utilizzare le suddette numerazioni telefoniche, al fine di ricevere pronostici concernenti il gioco del lotto;

1. Deduzioni della società

Esperito l’accesso agli atti del procedimento sanzionatorio in data 20 marzo 2015, la predetta società ha presentato in data 18 maggio 2015 uno scritto difensivo (prot. n. 00437309) in cui, sostanzialmente, dichiara che la sovrapposizione delle numerazioni telefoniche con codice 899 sono state inserite per errore, mancando, di conseguenza, l’elemento soggettivo del dolo, poiché la società, era, all’epoca dei fatti, ancora in fase di *start up*;

2. Valutazioni dell’Autorità

Quanto eccepito dalla società ITV S.r.l. non può essere accolto in quanto appaiono inadeguate le giustificazioni prodotte. Un eventuale errore, anche tecnico, da parte dell’emittente non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell’illecito conseguente al detto errore,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

incombendo, comunque, sull'esercente l'attività la responsabilità relativa alla conformità del quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta l'osservanza delle norme contenute nella delibera 538/01/CSP;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società ITV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale ITV Italia, il giorno 11 settembre 2014, in fascia oraria non consentita, dalle ore 07.00.00 circa, alle ore 11.00.00 circa, e dalle 20.00.00 circa, alle 20.30.00 circa la violazione del disposto contenuto nell'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 duecentocinquantottomiladuecento ventotto/00); ai sensi dell'art. 51, comma 2, *lett. a)* del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per ogni singola violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari ad euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquattotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981;

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Dopo il ricevimento della contestazione la società ha, a suo dire, impartito rigide disposizioni ai soggetti incaricati di montare il palinsesto al fine di evitare che in futuro si possano evitare fatti analoghi a quelli contestati;

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito nazionale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

D. Condizioni economiche dell'agente



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Quantunque dai dati in possesso dell'Informativa Economica di Sistema di questa Autorità non risulti che la predetta società abbia comunicato il proprio fatturato, tuttavia in considerazione del possesso da parte della stessa società dei requisiti per la titolarità dell'autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito nazionale, sono da considerarsi adeguate ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. CONT. N. 04/15/DCA - proc.n. 2620/MRM nella misura del doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione più grave pari ad euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquattotto/00), aumentato di una volta e mezzo in ossequio al principio del cumulo giuridico delle sanzioni pari ad euro 30.987,00 (trentamilanovecentoottantasette /00) di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la società ITV S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale ITV Italia – P. I.V.A. 02199760889 - con sede legale in Genova (GE), via XX settembre n. 2/25, ha violato le disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto ha mostrato in sovrapposizione numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo nel corso della trasmissione, tra le ore 7:00 e le ore 23:00, delle televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto;

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 30.987,00 (trentamilanovecentoottantasette/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.132/15/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n.132/15/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 28 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Aria